

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

14° Anno n. C 45

10 maggio 1971

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I *Comunicazioni*

Parlamento europeo

Sessione 1971—1972

Processo verbale della seduta di lunedì 19 aprile 1971	1
Parere sulla proposta di una direttiva in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali	5
Risoluzione sulla prima relazione della commissione generale per la sicurezza del lavoro nell'industria siderurgica	8
Processo verbale della seduta di martedì 20 aprile 1971	10
Risoluzione sullo stato d'applicazione, al 31 dicembre 1968, del principio di parità tra le retribuzioni dei lavoratori di sesso maschile e femminile	10
Parere sulla proposta di una direttiva relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di cui alla direttiva del Consiglio (ex classe 01 — classe 90 CITT)	12
Parere sulle proposte relative a:	
— una direttiva concernente l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate del settore finanziario, economico e contabile	
— una direttiva che fissa le modalità delle misure transitorie per talune attività non salariate nel settore finanziario, economico e contabile	
— una raccomandazione concernente il Granducato del Lussemburgo	14
Parere sulle proposte concernenti:	
— una direttiva relativa all'attuazione della libertà di stabilimento per le attività non salariate del settore dei trasporti stradali di merci	
— una direttiva relativa all'attuazione della libertà di stabilimento per le attività non salariate del settore dei trasporti stradali di viaggiatori	
— una direttiva relativa all'attuazione della libertà di stabilimento per le attività non salariate del settore dei trasporti di merci e di viaggiatori per vie navigabili	19
Risoluzione sulla «Dichiarazione» e la «Risoluzione» approvate il 29 luglio 1970 a Buenos Aires dalla Commissione speciale per il coordinamento latino-americano (CECLA)	20

Sommario (seguito)

Processo verbale della seduta di mercoledì 21 aprile 1971	22
Risoluzione sulla situazione economica della Comunità nel 1970 e sulle prospettive per il 1971	22
Interrogazione orale n. 2/71 con discussione	24
Risoluzione sulla riorganizzazione e sui futuri compiti del Centro comune di ricerche e sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio contenute nella nota circa un'azione comunitaria globale in materia di ricerca e di sviluppo scientifico e tecnologico	24
Parere sulla proposta di una direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico	26
Risoluzione sull'attuale situazione della politica energetica nella Comunità	30
Processo verbale della seduta di giovedì 22 aprile 1971	32
Parere sulla proposta di un regolamento che modifica il regolamento n. 159/66/CEE per quanto concerne la destinazione dei prodotti che hanno formato oggetto d'intervento nel settore degli ortofrutticoli	33
Parere sulle proposte concernenti:	
— un regolamento relativo alle importazioni di agrumi originari della Turchia	
— un regolamento relativo alle importazioni di alcuni cereali dalla Turchia	
— un regolamento relativo alle importazioni di oli d'oliva dalla Turchia	34
Processo verbale della seduta di venerdì 23 aprile 1971	37
Parere sulla proposta di un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci	38
Parere sulla proposta di un regolamento che modifica gli articoli 35 e 48 del regolamento (CEE) n. 542/69 relativo al transito comunitario	39

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 1971—1972

Sedute dal 19 al 23 aprile 1971

Palazzo d'Europa, Strasburgo

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 19 APRILE 1971

PRESIDENZA DELL'ON. WALTER BEHRENDT

Presidente

La seduta inizia alle 17.00.

Ripresa della sessione

Il Presidente dichiara ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 19 marzo 1971.

Commemorazione

Il Presidente commemora la figura dell'on. Natale Santero, membro del Parlamento europeo, deceduto il 3 aprile 1971.

Designazione di membri del Parlamento europeo

Il Presidente comunica al Parlamento che il 15 aprile 1971 l'Assemblea nazionale francese ha designato membri del Parlamento europeo gli onn. Pierre Bey-

lot e René Couveinhes, in sostituzione degli onn. Michel Cointat e René Tomasini, dimissionari.

Il Presidente informa che la verifica dei poteri avrà luogo nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento, questi rappresentanti siederanno provvisoriamente nel Parlamento o nelle sue commissioni con gli stessi diritti degli altri membri del Parlamento.

Il Presidente porge a nome del Parlamento il benvenuto ai due nuovi membri.

Presentazione di documenti

Il Presidente comunica di aver ricevuto:

a) dal Consiglio delle Comunità europee delle richieste di consultazione:

— sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a un regolamento concernente la sospensione dell'applicazione delle disposizioni che prevedono la fissa-

- zione anticipata dei prelievi e delle restituzioni nei vari settori dell'organizzazione comune dei mercati (doc. 23/71),
- deferita alla commissione per l'agricoltura per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per le relazioni economiche esterne e alla commissione per le finanze e i bilanci;
- sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio che modifica il titolo VII del suo progetto di regolamento finanziario applicabile al bilancio delle Comunità europee,
- sulla nuova nomenclatura di bilancio,
- (doc. 24/71 I e II),
- deferite alla commissione per le finanze e i bilanci;
- b) dalla Commissione delle Comunità europee:
- la relazione del revisore dei conti della CECA per l'esercizio 1969 (doc. 19/71),
- deferita alla commissione per le finanze e i bilanci;
- un documento sugli «orientamenti preliminari per un programma di politica sociale comunitaria» (doc. 20/71),
- deferito alla commissione sociale e sanitaria.
- c) dalle commissioni parlamentari le relazioni seguenti:
- dell'on. Rudolf Adams, a nome della commissione sociale e sanitaria, sulla prima relazione della commissione generale per la sicurezza del lavoro nell'industria siderurgica (doc. 16/71);
 - dell'on. Adriaan Oele, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e i problemi atomici,
- sulla riorganizzazione e sui futuri compiti del Centro comune di ricerche
 - sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 249/70) contenute nella nota circa un'azione comunitaria globale in materia di
- ricerca e di sviluppo scientifico e tecnologico
- (doc. 17/71);
- dell'on. Alessandro Bermani, a nome della commissione giuridica, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 105/70) concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (doc. 18/71);
 - dell'on. Astrid Lulling, a nome della commissione sociale e sanitaria, sullo stato d'applicazione al 31 dicembre 1968 del principio di parità tra le retribuzioni dei lavoratori di sesso maschile e femminile (doc. 21/71);
 - dell'on. Albert Liogier, a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 6/71) concernente un regolamento che modifica il regolamento n. 159/66/CEE per quanto concerne la destinazione dei prodotti che hanno formato oggetto d'intervento nel settore degli ortofrutticoli (doc. 22/71);
 - dell'on. Erwin Lange, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 240/70) concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (doc. 25/71);
 - dell'on. Giovanni Bersani, a nome della commissione per le relazioni con i paesi africani e il Madagascar, sulla missione di studio e d'informazione effettuata dal 4 all'11 settembre 1970 nelle Antille olandesi e nel Surinam (doc. 26/71);
 - dell'on. Emile De Winter, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulla «Dichiarazione» e la «Risoluzione» approvate il 29 luglio 1970 a Buenos Aires dalla commissione speciale di coordinamento latino-americano (CECLA) (doc. 27/71);
 - dell'on. Luigi Noè, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e i problemi atomici, sull'attuale situazione della politica energetica nella Comunità (doc. 28/71);

— dell'on. Alessandro Bermani, a nome della commissione giuridica, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 216/70) concernente una direttiva relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di cui alla direttiva del Consiglio (ex classe 01 — classe 90 CITI) — (doc. 29/71);

— dell'on. André Armengaud, a nome della commissione giuridica, sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 106/70) relative a,

I. una direttiva concernente l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate del settore finanziario, economico e contabile;

II. una direttiva che fissa le modalità delle misure transitorie per talune attività non salariate nel settore finanziario, economico e contabile;

III. una raccomandazione concernente il Granducato del Lussemburgo

(doc. 30/71);

— dell'on. Hans Lautenschlager, a nome della commissione giuridica, sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 25/70) concernenti

I. una direttiva relativa all'attuazione della libertà di stabilimento per le attività non salariate del settore dei trasporti stradali di merci,

II. una direttiva relativa all'attuazione della libertà di stabilimento per le attività non salariate del settore dei trasporti stradali di viaggiatori,

III. una direttiva relativa all'attuazione della libertà di stabilimento per le attività non salariate del settore dei trasporti di merci e di viaggiatori per via navigabile

(doc. 31/71).

d) dalla Commissione parlamentare mista CEE-Turchia:

— le raccomandazioni approvate a Bursa (Turchia) il 18 marzo 1971 (doc. 15/71),

deferite alla commissione per l'associazione con la Turchia per l'esame di merito e, per parere, alla commissione sociale e sanitaria.

Deferimento a una commissione

Il Presidente informa il Parlamento che, conformemente all'articolo 38 del regolamento, egli ha autoriz-

zato la commissione per l'energia, la ricerca e i problemi atomici a presentare una relazione sulla relazione della Commissione delle Comunità europee relativa alla congiuntura energetica nella Comunità — Situazione 1970 — Prospettive 1971.

Comunicazioni del Consiglio

Il Presidente informa il Parlamento di aver ricevuto dal Consiglio delle Comunità europee copia conforme dei documenti seguenti:

— Atto di notifica della conclusione da parte della Comunità dell'accordo, sotto forma di scambio di lettere, con il Regno del Marocco, relativo, alla modifica dell'articolo 5 dell'allegato 1 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco;

— Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica del Pakistan per la fornitura di farina di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare d'urgenza;

— Accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Comitato internazionale della Croce Rossa per la fornitura di 200 tonnellate di pappa e 1.000 tonnellate di minestra a titolo di aiuto alimentare a favore delle popolazioni sinistrate del Pakistan orientale;

— Accordo sotto forma di scambio di lettere che rinnova l'accordo bilaterale per il bestiame destinato alla fabbricazione fra la Comunità economica europea e la Danimarca;

— Accordo sotto forma di scambio di lettere che rinnova l'accordo fra la Comunità economica europea e l'Austria sul bestiame destinato alla trasformazione;

— Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba unita relativo al commercio dei tessuti di cotone;

— Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India relativo al commercio dei tessuti di cotone;

— Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica del Pakistan relativo al commercio dei tessuti di cotone;

— Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Corea relativo al commercio dei tessuti di cotone.

Decisione sull'urgenza

Su proposta del Presidente, il Parlamento decide di esaminare con procedura d'urgenza le relazioni che non hanno potuto essere presentate entro il termine previsto dalla decisione dell'11 maggio 1967.

Ordine dei lavori

Su proposta del Presidente, il Parlamento decide di fissare come segue l'ordine dei lavori:

Questo pomeriggio:

- Relazione dell'on. Albert Liogier sulla direttiva concernente le acque minerali;
- Relazione dell'on. Rudolf Adams sulla Prima relazione della commissione generale per la sicurezza del lavoro nell'industria siderurgica;

Martedì 20 aprile 1971

fino alle 11.30:

Riunioni dei gruppi politici;

alle 11.30:

Relazione dell'on. Astrid Lulling sull'applicazione del principio di parità tra le retribuzioni dei lavoratori e delle lavoratrici;

alle 15.00:

- Relazione dell'on. Alessandro Bermani sulla direttiva concernente talune attività non salariate;
- Relazione dell'on. Hans Lautenschlager sulle direttive concernenti la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi degli ottici;
- Relazione dell'on. André Armengaud sulle direttive concernenti le attività non salariate nel settore finanziario, economico e contabile e raccomandazione concernente il Granducato del Lussemburgo;
- Relazione dell'on. Hans Lautenschlager sulle direttive concernenti la libertà di stabilimento nel settore dei trasporti;
- Relazione dell'on. Emile De Winter sulla «Dichiarazione» e sulla «Risoluzione» della commissione speciale per il coordinamento latino-americano (CECLA);

Mercoledì 21 aprile 1971

fino alle 10.30:

Riunioni dei gruppi politici;

dalle 10.30 alle 11.30:

Riunione del Comitato dei presidenti;

alle 11.30 e alle 15.00:

- Relazione dell'on. Adriaan Oele sulla situazione economica della Comunità nel 1970 e sulle prospettive per il 1971;
- Interrogazione orale n. 2/71 con discussione della commissione per l'energia, la ricerca e i problemi atomici sul contratto per la fornitura di uranio tra l'Unione Sovietica e la Francia;
- Relazione dell'on. Adriaan Oele sulla riorganizzazione del Centro comune di ricerche e sull'azione comunitaria in materia scientifica e tecnologica;
- Relazione dell'on. Alessandro Bermani su una direttiva concernente gli strumenti di misura e i metodi di controllo metrologico;
- Relazione dell'on. Luigi Noè sulla situazione attuale della politica energetica nella Comunità.

Il Presidente informa il Parlamento che il Consiglio, non avendo potuto disporre del termine previsto dall'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento, non è in grado di rispondere nella presente tornata all'interrogazione orale n. 1/71 dell'on. Ribière sulla partecipazione della Comunità all'instaurazione di una politica comune dell'energia.

Giovedì 22 aprile 1971

fino alle 10.00:

Riunioni dei gruppi politici;

alle 10.00 e alle 17.00:

- Esposizione del sig. Cointat, *Presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee*, sulle decisioni del Consiglio sulle strutture e i prezzi agricoli; seguirà una discussione generale con limitazione del tempo di parola. Eventualmente il sig. Mansholt, *vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*, farà una dichiarazione;
- Relazione dell'on. Pierre-Bernard Cousté su tre regolamenti concernenti le importazioni di agrumi, di alcuni cereali e di oli d'oliva dalla Turchia.

Su richiesta della commissione competente, la relazione dell'on. Briot viene rinviata ad una tornata ulteriore;

alle 15.00:

Riunione dell'Ufficio di presidenza ampliato;

Venerdì 23 aprile 1971

alle 10.00:

- Relazione dell'on. Erwin Lange su un regolamento concernente la definizione comune della nozione di origine delle merci.

La commissione per le relazioni economiche esterne ha chiesto che per l'esame di questa relazione si segua la procedura senza discussione.

- Relazione dell'on. Alfred Califice su un regolamento concernente il transito comunitario;
- Relazione dell'on. Albert Liogier su un regolamento concernente il settore degli ortofrutticoli.

Direttiva concernente le acque minerali

L'on. Albert Liogier illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione sociale e sanitaria, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 52/70) concernente una direttiva in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (doc. 252/70).

Intervengono gli onn. Müller, a nome del gruppo democratico cristiano, Romeo, a nome del gruppo liberale e misto, Noè, il sig. Coppé, *membro della Commissione delle Comunità europee*, e gli onn. Liogier e Noè.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio (doc. 52/70),
 - visti la relazione della commissione sociale e sanitaria e i pareri delle commissioni economica e giuridica (doc. 252/70);
1. ritiene indispensabile per la protezione del consumatore e della pubblica sanità che le disposizioni concernenti i prodotti destinati all'alimentazione umana siano non solo rigorose, ma anche precise se si vogliono evitare malintesi;
 2. è del parere che occorra vigilare affinché le acque minerali provenienti da paesi terzi rispondano effettivamente alle norme previste nella direttiva;
 3. sottolinea la necessità di elaborare una direttiva per la regolamentazione dei recipienti e dei dispositivi di chiusura destinati al condizionamento delle acque minerali;
 4. invita la Commissione a far proprie, conformemente all'articolo 149, secondo comma, del trattato che istituisce la CEE, le modifiche di seguito riportate;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. C 69 dell'11. 6. 1970, pag. 14.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE ⁽¹⁾

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Proposta di direttiva del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali

Introduzione, considerando e articoli da 1 a 4 immutati

Articolo 5

1. Il tenore totale in batteri all'emergenza delle acque minerali naturali dev'essere sensibilmente costante.
2. Le acque minerali naturali devono essere esenti da:
 - a) parassiti e microrganismi patogeni,
 - b) escherichia coli o altri coliformi e streptococchi fecali, su un campione esaminato di 250 ml,
 - c) anaerobi sporigeni solfito-riduttori su un campione esaminato di 50 ml.

Articolo 5

1. immutato
2. Le acque minerali naturali **al momento dell'emergenza e dell'immissione nel consumo** devono essere esenti da:
 - a) immutato
 - b) immutato
 - c) immutato

Articoli da 6 a 9 immutati

Articolo 10

Per motivi concernenti la proprietà, la composizione, le modalità di utilizzazione, l'etichettatura, gli Stati membri non possono né vietare né ostacolare il commercio delle acque minerali naturali se queste sono conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati.

Essi non possono inoltre né vietare né ostacolare il commercio delle acque minerali naturali originarie della Comunità per motivi riguardanti i recipienti utilizzati per il loro condizionamento se questi sono conformi alla legislazione dello Stato membro d'origine.

Tuttavia, gli Stati membri *possono* richiedere che le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), dell'articolo 7 siano redatte nelle loro lingue nazionali.

immutato

immutato

Tuttavia, gli Stati membri **devono** richiedere che le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), dell'articolo 7 siano redatte nelle loro lingue nazionali.

Articolo 10

Articolo 11 immutato

⁽¹⁾ Testo completo: vedasi GU n. 69 dell'11. 6. 1970, pag. 14.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITA EUROPEE*Articolo 12*

1. Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, il comitato permanente per le derrate alimentari, istituito con decisione del Consiglio n. 69/414/CEE del 13 novembre 1969, appreso denominato «comitato», è convocato dal suo presidente, sia per iniziativa di quest'ultimo sia su richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere in merito a tali misure nel termine impartito dal presidente in funzione dell'urgenza dei problemi trattati. Il comitato si pronuncia a maggioranza di 12 voti; i voti degli Stati membri sono ponderati ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 148 del trattato. Il presidente non prende parte alla votazione.

3. a) La Commissione adotta *le misure proposte se conformi al parere del comitato.*

b) *Se le misure non sono conformi al parere del Comitato o se questo non ha espresso alcun parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta sulle misure da adottare. Il Consiglio statuisce a maggioranza qualificata.*

c) *Decorsi tre mesi dal ricorso al Consiglio, se quest'ultimo non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte.*

Articolo 13

La presente direttiva non si applica alle acque minerali naturali destinate all'esportazione nei paesi terzi.

Articolo 14

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni del caso affinché la loro legislazione, modificata in ottemperanza alle disposizioni precedenti, sia resa applicabile dal 1° luglio 1971.

2. A decorrere dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri informano inoltre la Commissione, in tempo utile affinché questa possa presentare le proprie osservazioni, di ogni successivo

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 12

1. i m m u t a t o

2. i m m u t a t o

3. a) La Commissione adotta **disposizioni di immediata applicazione.**

b) **Qualora queste disposizioni non siano conformi al parere del Comitato, la Commissione le sottopone immediatamente al Consiglio. In quest'eventualità, la Commissione può differirne l'applicazione di un mese a decorrere dalla loro comunicazione al Consiglio.**

c) **Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.**

Articolo 13

La presente direttiva non si applica alle acque minerali naturali destinate all'esportazione nei paesi terzi **e designate come tali.**

Articolo 14

1. i m m u t a t o

2. A decorrere dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri informano inoltre la Commissione, in tempo utile affinché questa possa presentare le proprie osservazioni, di ogni successivo

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

progetto di norme *fondamentali di ordine* legislativo, regolamentare o amministrativo che essi intendono adottare nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

progetto di norme **di carattere** legislativo, regolamentare o amministrativo che essi intendono adottare nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 15 immutato

Allegati I e II immutati

Prima relazione della commissione generale per la sicurezza del lavoro nell'industria siderurgica

L'on. Rudolf Adams illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione sociale e sanitaria, sulla Prima relazione della commissione generale per la sicurezza del lavoro nell'industria siderurgica (doc. 16/71).

Intervengono gli onn. Califice, a nome del gruppo democratico cristiano, Lulling, a nome del gruppo socialista, Fellermaier e il sig. Coppé, *membro della Commissione delle Comunità europee*.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla prima relazione della commissione generale per la sicurezza del lavoro nell'industria siderurgica

Il Parlamento europeo,

- esaminata la prima relazione della commissione generale per la sicurezza del lavoro nell'industria siderurgica,
- vista la relazione della commissione sociale e sanitaria (doc. 16/71),

1. si compiace del proposito della Commissione di presentargli in futuro una relazione annuale sull'attività della commissione generale;
2. esprime alla commissione generale e al suo segretariato il proprio riconoscimento per l'attività finora svolta;
3. chiede alla Commissione esecutiva di esaminare se non sia opportuno, analogamente al regolamento dell'Organo permanente per la sicurezza del lavoro nelle miniere di carbone, far partecipare ai lavori della commissione generale insieme ai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori anche rappresentanti di governo;
4. invita la Commissione esecutiva ad estendere la competenza della commissione generale alla protezione sanitaria nell'industria siderurgica, e constata che l'articolo 46 del trattato CECA costituisce una base giuridica sufficiente a tal fine;
5. rileva che gli studi della commissione generale non si debbono limitare alla sicurezza e alla protezione sanitaria del posto di lavoro, ma estendersi anche ai pericoli di inquinamento provocati dagli stabilimenti siderurgici;

6. fa presente l'urgenza di una efficace protezione dell'ambiente e invita pertanto la Commissione esecutiva e la commissione generale a orientare la loro attività soprattutto verso la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dall'industria siderurgica;
7. insiste affinché la commissione generale si adoperi anche nel settore dei fattori umani della sicurezza del lavoro nell'industria siderurgica;
8. ritiene indispensabile che la Commissione, in collaborazione con esperti e con comitati *ad hoc*, esamini i problemi della sicurezza del lavoro e della protezione sanitaria che si pongono anche in altre branche industriali;
9. rileva che i metodi e le soluzioni adottati dalla commissione generale devono essere resi accessibili a tutte le imprese industriali mediante una rapida e completa informazione;
10. invita con insistenza la Commissione a procedere senza indugio al potenziamento, già da anni richiesto, del segretariato della commissione generale, da essa stessa ritenuto necessario ai fini dell'efficacia del lavoro di detta commissione;
11. invita la sua commissione competente a controllare attentamente se la Commissione delle Comunità europee e la commissione generale tengono conto dei suggerimenti formulati nella presente risoluzione e nella motivazione, ed a riferirgli eventualmente in merito;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

Ordine del giorno della prossima seduta

Il Presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta che avrà luogo domani martedì 20 aprile 1971 è così stabilito:

alle 11.30:

Relazione dell'on. Astrid Lulling sull'applicazione del principio di parità tra le retribuzioni dei lavoratori e delle lavoratrici;

alle 15.00:

- Relazione dell'on. Alessandro Bermani sulla direttiva concernente talune attività non salariate;
- Relazione dell'on. Hans Lautenschlager sulle direttive concernenti la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi degli ottici;
- Relazione dell'on. André Armengaud sulle direttive concernenti le attività non salariate nel settore finanziario, economico e contabile e la raccomandazione concernente il Granducato del Lussemburgo;
- Relazione dell'on. Hans Lautenschlager sulle direttive concernenti la libertà di stabilimento nel settore dei trasporti;
- Relazione dell'on. Emile De Winter sulla «Dichiarazione» e sulla «Risoluzione» della commissione speciale per il coordinamento latino-americano (CECLA).

La seduta termina alle 18.20.

H. R. NORD
Segretario generale

Hans FURLER
Vicepresidente

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 20 APRILE 1971

PRESIDENZA DELL'ON. HANS FURLER

Vicepresidente

La seduta inizia alle 11.30.

Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Applicazione del principio di parità tra le retribuzioni dei lavoratori e delle lavoratrici

L'on. Astrid Lulling illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione sociale e sanitaria, sullo stato d'applicazione al 31 dicembre 1968 del principio di parità tra le retribuzioni dei lavoratori di sesso maschile e femminile (doc. 21/71).

Intervengono gli onn. Servais, a nome del gruppo democratico cristiano, Broeks, a nome del gruppo socialista, Merchiers, a nome del gruppo liberale e misto, Laudrin, a nome del gruppo dell'UDE, e Bermani, a nome del gruppo socialista.

La seduta, sospesa alle 12.50, riprende alle 15.00.

PRESIDENZA DELL'ON. LAURENT MERCHIERIS

*Vicepresidente*Nel seguito della discussione intervengono gli onn. Armengaud, Liogier, Orth, Löhr, Lulling, *relatore*, Liogier, Lulling, Liogier e il sig. Coppé, *membro della Commissione delle Comunità europee*.

Il Parlamento approva la risoluzione seguente:

RISOLUZIONE**sullo stato d'applicazione, al 31 dicembre 1968, del principio di parità tra le retribuzioni dei lavoratori di sesso maschile e femminile***Il Parlamento europeo,*

— vista la relazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio sullo stato d'applicazione, al 31 dicembre 1968, del principio di parità tra retribuzioni maschili e femminili (art. 119 del trattato che istituisce la CEE e risoluzione della Conferenza degli Stati membri del 30 dicembre 1961) ⁽¹⁾;

— vista la relazione della commissione sociale e sanitaria (doc. 21/71);

1. nota con soddisfazione

— vari progressi nel settore della tutela legale delle lavoratrici, poichè la maggior parte degli Stati membri garantiscono alle donne un diritto soggettivo alla parità delle retribuzioni, diritto del quale esse possono avvalersi di fronte ai tribunali;

— la ratifica da parte del Parlamento lussemburghese della convenzione n. 100 dell'OIL, che stabilisce il principio dell'eguaglianza delle retribuzioni, e la possibilità della prossima ratifica di questa stessa convenzione da parte del Parlamento dei Paesi Bassi;

— la scomparsa, nella maggior parte dei contratti collettivi, delle discriminazioni dirette in materia di retribuzioni;

— l'aumento generalmente più rapido delle retribuzioni femminili rispetto alle retribuzioni maschili;

(1) SEC (70) 2338 def. del 18. 6. 1970.

-
2. constata tuttavia che persistono numerose lacune per quanto riguarda l'applicazione integrale del principio stabilito dall'articolo 119, segnatamente perchè:
- a) in troppi settori, e soprattutto in quelli con una elevata percentuale di manodopera femminile, non esistono ancora contratti collettivi;
 - b) numerosi contratti collettivi contengono ancora una discriminazione diretta in materia di salari, derivante da una classificazione diversa per la manodopera maschile e per quella femminile;
 - c) persistono, soprattutto, discriminazioni indirette che presentano le seguenti forme:
 - classificazione dei lavoratori di sesso femminile nelle categorie salariali più basse;
 - occupazione di donne qualificate in posti di lavoro che non richiedono qualificazione;
 - retribuzioni e avanzamento secondo criteri arbitrari;
 - svalorizzazione generale delle cosiddette funzioni esclusivamente femminili;
 - classificazione mediante il ricorso a categorie speciali di lavori, ad esempio, dei «lavori facili»;
 - sopravvalutazione, nella «job evaluation», della forza fisica rispetto a qualità come abilità, attenzione, destrezza, ecc.;
 - trasferimento dei lavoratori di sesso femminile ad altri posti per eliminare le funzioni miste.
3. deplora, con la Commissione europea, che i sei Stati membri fossero ancora lontani, alla data del 31 dicembre 1968, dall'aver osservato integralmente tutti gli obblighi contratti in forza della risoluzione della Conferenza degli Stati membri del 30 dicembre 1961;
4. si associa con vigore all'invito, rivolto dalla Commissione delle Comunità europee alle parti sociali e ai governi degli Stati membri, a coordinare la loro azione per passare dallo stadio dell'osservanza formale a quello dell'applicazione concreta ed integrale del principio della parità delle retribuzioni;
5. rivolge a tutte le donne della Comunità, ed in particolare a tutti i lavoratori di sesso femminile, un insistente appello affinché si adoperino per garantire il rispetto del principio fondamentale della parità delle retribuzioni; ricorda a questo proposito che esistono vari strumenti legali e giurisdizionali e sottolinea l'importanza di un'informazione sempre più generalizzata;
6. si rivolge anche ai lavoratori di sesso maschile affinché difendano il rispetto del principio della parità della retribuzioni, onde evitare che le basse retribuzioni corrisposte alle donne facciano convergere verso il basso la massa salariale e costituiscano un freno all'armonizzazione generale dei salari nel progresso;
7. invita tutte le autorità competenti ad adoperarsi per l'eliminazione degli ostacoli d'ordine legale, psicologico e sociologico che si oppongono a un trattamento veramente paritetico della donna ed alla sua piena integrazione nella società;
8. auspica che le parti sociali giungano, attraverso una concentrazione, ad un accordo europeo sulla parità di retribuzioni dei lavoratori di sesso maschile e femminile, allo scopo di eliminare dai contratti collettivi qualsiasi discriminazione, diretta o indiretta;
9. invita gli Stati membri a fare il punto dello stato di applicazione delle disposizioni della risoluzione del 30 dicembre 1961, onde accordarsi su un'interpretazione uniforme del principio della parità tra le retribuzioni negli Stati membri e a fissare un nuovo calendario per l'applicazione integrale dell'articolo 119, o nel quadro dei lavori del Consiglio, ovvero convocando una conferenza degli Stati membri.
10. chiede alla Commissione delle Comunità europee:
- di proseguire l'insieme dei lavori, studi e inchieste statistiche nei settori della struttura e della ripartizione dei salari, della job-evaluation, delle condizioni di lavoro delle donne, dell'occupazione e della qualificazione del lavoro femminile, ecc.;

- di rinnovare i suoi sforzi per quanto riguarda lo statuto della donna lavoratrice, soprattutto in rapporto alla protezione della maternità e all'istituzione di servizi sociali che consentano alla donna di scegliere liberamente di esercitare una professione;
- di continuare a riferire periodicamente e in collaborazione con le parti sociali sullo stato d'applicazione del principio della parità delle retribuzioni;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

Direttiva concernente talune attività non salariate

L'on. Alessandro Bermani illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione giuridica, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 216/70) concernente una direttiva relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di cui alla direttiva del Consiglio (ex classe 01 — classe 90 CITI) (doc. 29/71).

Intervengono l'on. Dittrich, a nome del gruppo democratico cristiano, e il sig. Haferkamp, *vicepresidente della Commissione della Comunità europee*.

Il Parlamento approva la risoluzione seguente:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di cui alla direttiva del Consiglio (ex classe 01 — classe 90 CITI)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, e all'articolo 62, paragrafo 2, del trattato CEE (doc. 216/70),
- visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione economica (doc. 29/71),

1. ritiene che le misure proposte nella presente direttiva daranno un contributo positivo all'azione diretta a sopprimere le restrizioni che intralciano il libero stabilimento e la libera prestazione dei servizi nel territorio della Comunità da parte dei cittadini di quest'ultima;
2. chiede tuttavia ancora una volta che, allo scopo di realizzare le condizioni di un mercato unico, vengano predisposte quanto prima le annunciate direttive sul riconoscimento dei diplomi e sul coordinamento delle legislazioni nazionali per le attività per le quali tali misure sono necessarie, segnatamente per le attività nei negozi di parrucchiere e per le attività che richiedono l'impiego di prodotti tossici;
3. invita la Commissione a far propria, conformemente all'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE, la seguente modifica;
4. approva, quanto al resto, la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. C 6 del 22. 1. 1971, pag. 17.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di cui alla direttiva del Consiglio (ex classe 01 — classe 90 CITI)

Introduzione, considerando e articolo 1 immutati

Articolo 2

Gli Stati membri nei quali l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1 e il relativo esercizio non sono possibili senza taluni requisiti di qualificazione, provvedono affinché, prima dello stabilimento o prima di cominciare ad esercitare un'attività temporanea, il beneficiario sia informato, a sua richiesta, della regolamentazione da cui sarebbe disciplinata, per la sua stessa natura, la professione che intenderebbe esercitare.

Articolo 2

1. Lo Stato membro nel quale l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1 e il relativo esercizio non sono possibili senza taluni requisiti di qualificazione, provvede affinché, prima dello stabilimento o prima di cominciare ad esercitare un'attività temporanea, il beneficiario sia informato, a sua richiesta, dalle autorità o dagli organismi di cui al seguente articolo 7, della regolamentazione da cui sarebbe disciplinata, per la sua stessa natura, la professione che intenderebbe esercitare.

2. Lo Stato membro in questione comunica agli altri Stati membri la propria regolamentazione in materia, perchè questi possano informarne eventualmente gli interessati tramite le autorità o organismi di cui al citato articolo 7.

Articoli da 3 a 10 immutati

Direttive concernenti la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi degli ottici

L'on. Hans Lautenschlager illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione giuridica, sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 173/69) concernenti quattro direttive per l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per talune attività non salariate di ottico (doc. 7/71).

Interviene l'on. Laudrin.

L'on. Dittrich, a nome del gruppo democratico cristiano, chiede il rinvio della relazione dell'on. Lautenschlager alla commissione giuridica. L'on. Lange, a nome del gruppo socialista, e l'on. Hougardy, a nome del gruppo liberale e misto, si associano alla richiesta dell'on. Dittrich.

Intervengono inoltre l'on. Laudrin e il sig. Haferkamp, vicepresidente della Commissione delle Comunità europee.

L'on. Lautenschlager, relatore, si dichiara d'accordo a che la relazione e i tre emendamenti presentati siano rinviati alla commissione giuridica.

Il Parlamento decide il rinvio in commissione degli emendamenti.

Composizione delle commissioni

Su richiesta del gruppo socialista, il Parlamento ratifica la nomina

- dell'on. Scokaert a membro della commissione per le finanze e i bilanci, in sostituzione dell'on. Ballardini;
- degli onn. Ballardini, Broeks, Radoux e Spénale a membri della commissione giuridica.

(*) Testo completo: vedasi GU n. C 6 del 22. 1. 1971, pag. 17.

Direttive concernenti le attività non salariate nel settore finanziario, economico e contabile e raccomandazione concernente il Granducato del Lussemburgo

L'on. André Armengaud illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione giuridica, sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 106/70) relative a

- I. una direttiva concernente l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate del settore finanziario, economico e contabile,

- II. una direttiva che fissa le modalità delle misure transitorie per talune attività non salariate del settore finanziario, economico e contabile,

- III. una raccomandazione concernente il Granducato del Lussemburgo

(doc. 30/71).

Intervengono gli onn. Koch, a nome del gruppo socialista, Dittrich, a nome del gruppo democratico cristiano, e il sig. Haferkamp, *vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*.

Il Parlamento approva la risoluzione seguente:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relative a

- I. una direttiva concernente l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate del settore finanziario, economico e contabile
- II. una direttiva che fissa le modalità delle misure transitorie per talune attività non salariate nel settore finanziario, economico e contabile
- III. una raccomandazione concernente il Granducato del Lussemburgo

Il Parlamento europeo,

- viste le proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, e all'articolo 63, paragrafo 2, del trattato CEE (doc. 106/70),
 - vista la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione economica (doc. 30/71),
1. si compiace del progresso conseguito nella liberalizzazione delle professioni liberali grazie alle proposte di direttive e alla raccomandazione concernenti le attività del settore finanziario, economico e contabile;
 2. è del parere che la direttiva relativa alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi debba essere estremamente chiara per quanto riguarda le attività liberalizzate;
 3. ritiene che tale direttiva debba indicare espressamente che in caso di stabilimento, ovvero in caso di prestazione di servizi, le regole generali di deontologia del paese ospitante si applicano ai beneficiari alle stesse condizioni dei cittadini nazionali;
 4. auspica che le attività relative al controllo legale dei conti siano completamente liberalizzate quanto prima;
 5. ritiene che non sia necessario che la direttiva relativa alle misure transitorie si estenda alle attività di consulente in materia economica, finanziaria e contabile, tenuto conto del fatto che, soprattutto in ragione del carattere eterogeneo di queste attività, non esistono regolamentazioni nazionali al riguardo;

⁽¹⁾ GU n. C 115 dell'11. 9. 1970, pagg. 1, 5 e 9.

6. ritiene che l'obbligo imposto ai professionisti, durante il periodo transitorio, di fornire allo Stato ospitante un attestato dell'esercizio effettivo e lecito delle loro attività per un periodo di tre anni sia di natura tale da limitare la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, pur senza costituire una garanzia indispensabile;

7. approva con tali riserve le proposte della Commissione e invita a far proprie, conformemente all'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE, le seguenti modifiche;

8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

I

Proposta di direttiva concernente l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate del settore finanziario, economico e contabile ⁽¹⁾

Introduzione, considerando e articolo 1 immutati

Articolo 2

Articolo 2

Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle attività non salariate del settore finanziario, economico e contabile di cui al gruppo 832 (allegato II del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento) ed al gruppo 839 (allegato I) nella misura in cui non sono state già liberalizzate dalla direttiva del Consiglio del 12 gennaio 1967 (67/43/CEE) ⁽²⁾. Si tratta in particolare delle seguenti attività:

- a) le attività di tenuta della contabilità;
- b) le attività di controllo e di certificazione contabile, in particolare per quanto concerne i bilanci ed i conti di profitti e perdite;
- c) le attività di esperto nei settori indicati sub a) e b);
- d) le attività di consulenti in materia fiscale, che non sono esercitate a titolo principale e fanno parte, per la loro stessa natura, dell'esercizio delle attività citate sub a) e b);

Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle attività non salariate del settore finanziario, economico e contabile di cui al gruppo 832 (allegato II del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento) ed al gruppo 839 (allegato I) nella misura in cui non sono state già liberalizzate da altre direttive e, in particolare, da quella del 12 gennaio 1967 (67/43/CEE) ⁽²⁾. Si tratta delle seguenti attività:

- a) immutato
- b) immutato
- c) immutato
- d) le attività di consulente in materia finanziaria, economica, commerciale, statistica, nonché in materia di organizzazione, informazione e gestione delle imprese oltre che le attività d'esperto negli stessi settori;

⁽¹⁾ Testo completo: vedasi GU C 115 dell'11. 9. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. 10 del 19. 1. 1967, pag. 142/67.

⁽²⁾ GU n. 10 del 19. 1. 1967, pag. 142/67.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

e) le attività di consulente in materia finanziaria, economica, commerciale, statistica, nonché in materia di organizzazione, informazione e gestione delle imprese oltre che le attività d'esperto negli stessi settori.

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

e) le attività di consulenti in materia fiscale, che non sono esercitate a titolo principale e fanno parte, per loro stessa natura, dell'esercizio delle attività citate sub a), b), c) e d).

Articoli 3 e 4 immutati

Articolo 4 bis

In caso di stabilimento, ovvero in caso di prestazione di servizi, le regole generali di deontologia del paese ospitante si applicano ai beneficiari della presente direttiva alle stesse condizioni dei cittadini nazionali.

Articoli da 5 a 12 immutati

II

Proposta di direttiva che fissa le modalità delle misure transitorie per talune attività del settore finanziario, economico e contabile ⁽¹⁾

Introduzione e considerando da 1 a 5 immutati

6. considerando che, per il loro contenuto, le presenti misure transitorie consistono principalmente nel riconoscere, come titolo sufficiente, negli Stati membri ospitanti che esigono una formazione determinata per l'accesso ad una delle attività in questione, il compimento di studi di un determinato livello *e di una pratica;*

6. considerando che, per il loro contenuto, le presenti misure transitorie consistono principalmente nel riconoscere, come titolo sufficiente, negli Stati membri ospitanti che esigono una formazione determinata per l'accesso ad una delle attività in questione, il compimento di studi di un determinato livello;

Considerando 7 e 8 e articolo 1 immutati

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 3, di cui sopra, *quando* in uno Stato membro *ospitante* l'accesso a una delle attività *di cui* all'articolo 2 della direttiva del Consiglio... o il suo esercizio sono subordinati al possesso di un titolo di formazione, questo Stato riconosce come prova sufficiente al riguardo, per i cittadini degli altri Stati membri, l'adempimento da

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 3, di cui sopra, **nonché il diritto riconosciuto ai detentori dei titoli di formazione previsti nell'allegato di esercitare** le attività di cui all'articolo 2 d) della direttiva del Consiglio del... , **allorché** in uno Stato membro l'accesso ad una delle attività **contemplate** all'articolo 2, lettere a), b), c) e e) di detta direttiva o il suo

⁽¹⁾ Testo completo: vedasi GU n. C 115 dell'11. 9. 1970, pag. 5.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

parte dell'interessato in conformità con la legislazione del paese d'origine o di provenienza, *delle seguenti condizioni:*

- a) *il possesso di uno dei titoli enumerati:*
- *per quanto concerne le attività di cui all'articolo 2, nell'allegato 1,*
 - *per quanto concerne le attività di cui al comma e) di detto articolo 2, nell'allegato 2;*
- b) *un attestato dell'esercizio effettivo e lecito delle attività di cui all'articolo 2 della direttiva del Consiglio del . . . in uno Stato membro per almeno tre anni consecutivi, dopo aver ottenuto un titolo di formazione.*

esercizio sono subordinati al possesso di un titolo di formazione, questo Stato riconosce come prova sufficiente al riguardo, per i cittadini degli altri Stati membri, l'adempimento da parte dell'interessato, in conformità con la legislazione del paese d'origine o di provenienza, **della seguente condizione: il possesso di uno dei titoli enumerati nell'allegato.**

a) **soppresso**

b) **soppresso**

Articoli da 3 a 8 immutati

ALLEGATO 1

Titoli previsti all'articolo 2, punto a), 1° trattino

Repubblica federale di Germania:

1. il titolo attestante il superamento dell'esame di «Wirtschaftsprüfer»;
2. il titolo attestante il superamento dell'esame di «Buchprüfer», sostenuto primo dell'entrata in vigore della «Wirtschaftsprüferordnung» (1° novembre 1961) o in conformità all'articolo 135 di tale legge;

Belgio:

1. il titolo rispondente ai requisiti di formazione o di pratica richiesti per l'iscrizione all'albo dell'«Institut des reviseurs d'entreprises»;
2. il titolo rispondente ai requisiti di formazione o di pratica richiesti per l'iscrizione nell'albo del «Collège national des experts comptables de Belgique» ⁽¹⁾;

Francia:

1. il diploma di esperto contabile;
2. il diploma di studi contabili superiori;

Repubblica federale di Germania:

i m m u t a t o

Belgio:

i m m u t a t o

Francia:

i m m u t a t o

⁽¹⁾ Nella misura in cui queste condizioni sono o saranno confermate da disposizioni legali o regolamentari.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

3. il titolo rispondente ai requisiti di formazione o di pratica richiesti fino all'entrata in vigore della legge n. 68-946 del 31 ottobre 1968 (1° maggio 1969) per ottenere l'iscrizione in qualità di «comptable agréé» nell'albo dell'«Ordre des experts comptables et comptables agréés», iscrizione soppressa con legge summenzionata;

Italia:

1. il diploma di «dottore commercialista»;
2. i diplomi di «ragioniere industriale» e di «perito industriale»;

Lussemburgo:

i titoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento granducale del 5 marzo 1970 (Mémorial A n. 16 del 24 marzo 1970);

Paesi Bassi:

i titoli di cui agli articoli 58 a), 71 e 82 b) della legge sugli esperti contabili autorizzati («Wet op de Register-accountants») del 28 giugno 1962 (Stbl. 258).

Italia:

1. il titolo rispondente ai requisiti di formazione o di pratica richiesti per l'iscrizione all'albo dell'Ordine dei dottori commercialisti;
2. il titolo rispondente ai requisiti di formazione o di pratica richiesti per l'iscrizione all'albo del Collegio dei ragionieri e dei periti commercialisti;

Lussemburgo:

i m m u t a t o

Paesi Bassi:

il titoli di cui agli articoli 58 a), 71 e 82 b) e c) della legge sugli esperti contabili autorizzati («Wet op de Registeraccountants») del 28 giugno 1962 (Stbl. 258).

ALLEGATO 2

soppresso

III

Proposta di raccomandazione del Consiglio concernente il Granducato
del Lussemburgo ⁽¹⁾

i m m u t a t a

Direttive concernenti la libertà di stabilimento nel settore dei trasporti

L'on. Hans Lautenschlager illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione giuridica, sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 25/70) concernenti

- I. una direttiva relativa all'attuazione della libertà di stabilimento per le attività non salariate del settore dei trasporti stradali di merci,

⁽¹⁾ Testo completo: vedasi GU n. C 115 dell'11. 9. 1970, pag. 9.

II. una direttiva relativa all'attuazione della libertà di stabilimento per le attività non salariate del settore dei trasporti stradali di viaggiatori

III. una direttiva relativa all'attuazione della libertà di stabilimento per le attività non salariate del settore dei trasporti di merci e di viaggiatori per vie navigabili

(doc. 31/71).

Intervengono il sig. Haferkamp, *vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*, e l'on. Biaggi, a nome del gruppo liberale e misto.

Il Parlamento approva la risoluzione seguente:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti

I. una direttiva relativa all'attuazione delle libertà di stabilimento per le attività non salariate del settore dei trasporti stradali di merci,

II. una direttiva relativa all'attuazione della libertà di stabilimento per le attività non salariate del settore dei trasporti stradali di viaggiatori,

III. una direttiva relativa all'attuazione della libertà di stabilimento per le attività non salariate del settore dei trasporti di merci e di viaggiatori per vie navigabili

Il Parlamento europeo,

— viste le proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,

— consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, del trattato CEE (doc. 25/70),

— visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i trasporti (doc. 31/71),

1. accoglie con compiacimento queste proposte di direttive che rappresentano le prime misure volte ad attuare la libertà di stabilimento per le attività non salariate nel settore dei trasporti;

2. sottolinea la loro importanza per la creazione del mercato comune dei trasporti;

3. rileva la stretta interdipendenza materiale e cronologica esistente tra queste proposte di direttive e le misure di coordinamento ⁽²⁾ proposte per i settori dei trasporti stradali di merci, dei trasporti stradali di viaggiatori e dei trasporti di merci per vie navigabili;

4. ritiene indispensabile che il Consiglio approvi al più presto e contemporaneamente tutte le proposte in esame concernenti la libertà di stabilimento e il coordinamento nel settore dei trasporti, dato che la Comunità si trova in notevole ritardo riguardo all'emanazione di queste misure e soprattutto alla creazione di un mercato comune dei trasporti;

⁽¹⁾ GU n. C 72 del 17. 6. 1970, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. 254 del 20. 10. 1967, pag. 3; GU n. C 95 del 21. 9. 1968, pagg. 1 e 38.

5. considera inderogabile, al fine di evitare perturbazioni ed abusi sul mercato dei trasporti, che tutte le attività di trasporto per conto proprio, che non siano state ancora liberalizzate contemporaneamente ad attività principali già liberalizzate, vengano incluse nel campo di applicazione delle proposte di direttive in esame;
6. invita la Commissione ad esaminare questo problema e ad adottare, se del caso, opportuni provvedimenti;
7. è del parere che il parallelismo tra la libertà di stabilimento e la regolamentazione delle capacità, presupposto dell'equilibrio nel mercato dei trasporti, potrebbe essere messo in causa dalla divergenza esistente tra le disposizioni in merito ai termini contenute in queste proposte di direttive e quelle contenute nelle proposte di regolamento;
8. invita pertanto la Commissione a prendere in considerazione l'opportunità di uniformare tali termini, che in queste proposte di direttive sono stati fissati in sei mesi;
9. approva in complesso, tenuto conto delle osservazioni formulate, queste proposte di direttive;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

—————

«Dichiarazione» e «Risoluzione» approvate a Buenos Aires dalla commissione speciale per il coordinamento latino-americano (CECLA)

L'on. Emile De Winter illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulla «Dichiarazione» e la «Risoluzione» approvate il 29 luglio 1970 a Buenos Aires dalla commissione speciale di coordinamento latino-americano (CECLA) (doc. 27/71).

Intervengono gli onn. Girardin, a nome del gruppo democratico cristiano, Kriedemann, a nome del gruppo socialista, Cantalupo, a nome del gruppo liberale e misto, Triboulet, a nome del gruppo dell'UDE, D'Angelosante, Werner e il sig. Dahrendorf, *membro della Commissione delle Comunità europee*.

Per dichiarazione di voto, interviene l'on. Cifarelli.

Il Parlamento approva la risoluzione seguente:

RISOLUZIONE

sulla «Dichiarazione» e la «Risoluzione» approvate il 29 luglio 1970 a Buenos Aires dalla commissione speciale per il coordinamento latino-americano (CECLA)

Il Parlamento europeo,

- viste la «Dichiarazione di Buenos Aires» e la susseguente dichiarazione del Consiglio del 14 dicembre 1970, nonché la proposta di risposta della Commissione delle Comunità europee alla «Dichiarazione di Buenos Aires»,
- considerando che dopo la consegna della «Dichiarazione di Buenos Aires» le relazioni tra le Comunità europee e l'America latina sono entrate in una nuova fase che rende necessaria una pronta e concreta azione delle Comunità,
- richiamandosi alla sua risoluzione del 25 novembre 1969 sulle relazioni della Comunità con l'America latina ⁽¹⁾,
- vista la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne (doc. 27/71),

⁽¹⁾ GU n. C 160 del 18. 12. 1969, pag. 16.

1. si compiace per l'iniziativa della commissione speciale di coordinamento latino-americano, che con la sua «Dichiarazione di Buenos Aires» ha dato nuovo impulso alle relazioni dell'America latina con le Comunità europee;
2. accoglie con favore la susseguente dichiarazione del Consiglio delle Comunità europee, che costituisce un primo passo importante, sul piano politico, verso l'instaurazione di un dialogo con l'America latina in un quadro istituzionale;
3. esorta il Consiglio a definire senza indugio delle concrete direttrici politiche sulla base delle proposte della Commissione delle Comunità europee;
4. riafferma che la comunicazione della Commissione al Consiglio del 29 luglio 1969 costituisce, ai fini della cooperazione con l'America latina, una base idonea che offre nuove possibilità di riaffermare le relazioni con tale parte di quel continente;
5. invita la Commissione delle Comunità europee a tenere debitamente conto, nell'elaborare le proposte definitive, dei suggerimenti di ordine commerciale, finanziario, scientifico e tecnologico contenuti nella risoluzione che fa seguito alla «Dichiarazione di Buenos Aires»;
6. incarica il suo Ufficio di presidenza di compiere i passi necessari per organizzare un incontro tra membri del Parlamento europeo e rappresentanti parlamentari dei paesi latino-americani;
7. ritiene auspicabile che la sua commissione competente continui a seguire attentamente l'attività del Consiglio e della Commissione e, se del caso, gli riferisca nuovamente in merito;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee nonché, per informazione, ai capi delle delegazioni latino-americane accreditate presso le Comunità europee.

Ordine del giorno della prossima seduta

Il Presidente ricorda che l'ordine del giorno della prossima seduta che avrà luogo domani mercoledì 21 aprile 1971 è così stabilito:

alle 11.30 e alle 15.00:

- Relazione dell'on. Adriaan Oele sulla situazione economica della Comunità nel 1970 e sulle prospettive per il 1971;
- Interrogazione orale n. 2/71 con discussione della commissione per l'energia, la ricerca e i problemi atomici sul contratto per la fornitura di uranio tra l'Unione Sovietica e la Francia;
- Relazione dell'on. Adriaan Oele sulla riorganizzazione del Centro comune di ricerche e sull'azione comunitaria in materia scientifica e tecnologica;
- Relazione dell'on. Alessandro Bermani su una direttiva concernente gli strumenti di misura e i metodi di controllo metrologico;
- Relazione dell'on. Luigi Noè sulla situazione attuale della politica energetica nella Comunità.

La seduta termina alle 19.30.

H. R. NORD
Segretario generale

Hans FURLER
Vicepresidente

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 APRILE 1971

PRESIDENZA DELL'ON. HANS FURLER

Vicepresidente

La seduta inizia alle 11.35.

Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Saluto alla delegazione del Parlamento norvegese

Il Parlamento porge il benvenuto alla delegazione del Parlamento norvegese che, guidata dal sig. Ingvaldsen, *Presidente dello Storting del Regno di Norvegia*, è venuta a Strasburgo su invito del Parlamento europeo per uno scambio di opinioni.

Situazione economica della Comunità nel 1970 e prospettive per il 1971

L'on. Adriaan Oele illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione economica, sulla situazione economica della Comunità nel 1970 e sulle prospettive per il 1971 (doc. 14/71).

PRESIDENZA DELL'ON. WALTER BEHRENDT

Presidente

Intervengono gli onn. Artzinger, a nome del gruppo democratico cristiano, Arndt, a nome del gruppo socialista, e Romeo, a nome del gruppo liberale e misto.

La seduta, interrotta alle 12.55, riprende alle 15.00.

PRESIDENZA DELL'ON. ANDRÉ ROSSI

Vicepresidente

Nel seguito della discussione intervengono gli onn. Cousté, a nome del gruppo dell'UDE, Fabbrini, Giraud, Burgbacher, Löhr, Borm, Lange, *presidente della commissione economica*, il sig. Barre, *vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*, e l'on. Oele, *relatore*.

PRESIDENZA DELL'ON. JOSEPH LUCIUS

Vicepresidente

Interviene il sig. Barre.

Il Parlamento approva la risoluzione seguente:

RISOLUZIONE

sulla situazione economica della Comunità nel 1970 e sulle prospettive per il 1971

Il Parlamento europeo,

- sentita l'esposizione annuale della Commissione delle Comunità europee sulla situazione economica della Comunità nel 1970 e sulle prospettive per il 1971,
- visto il memorandum della Commissione al Consiglio del 2 dicembre 1970 sulla situazione congiunturale della Comunità (COM (70) 1400 def.),
- visti la relazione della commissione economica (doc. 14/71) e il parere della commissione per le finanze e i bilanci,

1. ritiene che la politica congiunturale nella Comunità nei prossimi anni sarà determinante per il successo della fase iniziale dell'unione economica e monetaria poichè solo in una situazione di equilibrio economico globale si potranno prendere decisioni essenziali in questo settore;

2. constata che

a) a quanto si può prevedere, nel 1971 non interverranno perturbazioni fondamentali dell'equilibrio della bilancia dei pagamenti dei paesi della Comunità;

- b) anche nel 1970 gli aumenti dei prezzi sono proseguiti ad un ritmo troppo elevato e che per il 1971 non si prevede un miglioramento della situazione;
- c) gli orientamenti che figurano nel terzo programma di politica economica a medio termine, in merito all'evoluzione degli indici dei prezzi per il periodo 1971-1975, nel primo anno di questo periodo verranno largamente superati;
3. ritiene necessario, considerato quanto si è detto sopra e i rapidi aumenti salariali nei paesi della Comunità, che si segua con molta attenzione l'evoluzione degli investimenti delle imprese;
4. fa rilevare che l'inammissibile gara in materia di aiuti regionali e settoriali, non solo costituisce un ostacolo per un impegno ottimale dei fattori di produzione, ma soprattutto causa maggiori spese pubbliche e riduce il gettito fiscale, e deplora che la Commissione non abbia ancora presentato delle proposte chiaramente definite a questo riguardo;
5. richiama l'attenzione sul fatto che in qualche Stato membro si è già utilizzato lo strumento delle tariffe fiscali selettive e variabili in funzione dell'andamento congiunturale, che in uno Stato membro figura già nel bilancio nazionale una sezione «congiuntura», e formula il voto che anche i governi degli altri Stati membri siano dotati di analoghi poteri al fine di consentire loro una più efficace politica congiunturale sulla base di direttive comunitarie;
6. ritiene utopistica l'idea che, con una crescente integrazione e tenuto conto del vasto e audace programma per la realizzazione di un'unione economica e monetaria, si riesca ancora a lungo a controllare la congiuntura nella Comunità senza una certa centralizzazione della politica congiunturale e giudica irresponsabile rinviare indefinitamente decisioni in questo senso;
7. ricorda a questo riguardo il voto a suo tempo formulato ⁽¹⁾ di giungere nella prima tappa di realizzazione dell'unione economica e monetaria all'istituzione, nell'ambito dei servizi della Commissione, di un ufficio europeo per la programmazione economica;
8. ritiene che una delle prime condizioni di un'efficace politica congiunturale comune è di provvedere a che le istituzioni della Comunità dispongano sempre di dati statistici il più possibile completi, recenti e comparabili; constata che questa condizione attualmente è soddisfatta solo in parte, e invita la Commissione a proseguire i suoi sforzi per ottenere un miglioramento in tale situazione;
9. ritiene che il mercato delle eurodivise, allo stadio attuale di parziale liberalizzazione della circolazione dei capitali tra i paesi industrializzati dell'occidente, svolga un'utile funzione, ma che sia necessaria una vigilanza di questo mercato da parte delle autorità monetarie per impedire che
- a) la politica creditizia perda ulteriormente di efficacia;
- b) una politica creditizia restrittiva, se veramente efficace, colpisca principalmente le piccole e medie imprese;
- c) i pubblici poteri siano costretti in crescente misura ad adottare misure protezionistiche per quanto riguarda la circolazione monetaria e di capitali con l'esterno;
10. ritiene che la «ordinata evoluzione dei redditi» necessaria per il controllo della congiuntura, auspicata dalla Commissione, abbia possibilità di successo solo se viene vista come parte di un complesso di misure volte ad un'espansione equilibrata e ad una migliore ripartizione degli utili che ne derivano tra le diverse possibilità di impiego; a questo riguardo occorre soprattutto pensare alle seguenti misure:
- a) una politica volta alla diversificazione — nello spazio e nel tempo — dell'attività economica, ricorrendo tra l'altro ad imposizioni selettive sugli investimenti;
- b) una attiva politica dell'occupazione;

(1) GU n. C 51 del 29. 4. 1970.

c) uno studio della possibilità di riservare, a medio termine, una parte del reddito nazionale per destinarla a migliorare i provvedimenti della pubblica amministrazione e le altre misure tendenti al mantenimento e all'aumento del tenore di vita;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione della Comunità europee.

Modifica dell'ordine del giorno

Su proposta del Presidente, il Parlamento decide che la seduta prevista per domani, giovedì 22 aprile 1971, alle 10.00, inizi alle 9.30.

Interrogazione orale n. 2/71 con discussione: Contratto per la fornitura di uranio tra l'Unione Sovietica e la Francia

L'on. Oele svolge l'interrogazione orale n. 2/71 con discussione sul contratto per la fornitura d'uranio tra l'Unione Sovietica e la Francia, che la commissione per l'energia, la ricerca e i problemi atomici ha rivolto alla Commissione delle Comunità europee.

Il sig. Haferkamp, *vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*, risponde a nome di questa istituzione.

Intervengono gli onn. Memmel, a nome del gruppo democratico cristiano, Flämig, a nome del gruppo socialista, Leonardi, Bousch, Oele e il sig. Haferkamp.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'interrogazione orale.

Riorganizzazione del Centro comune di ricerche e azione comunitaria in materia scientifica e tecnologica

L'on. Oele illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione per l'energia, la ricerca e i problemi atomici,

I. sulla riorganizzazione e sui futuri compiti del Centro comune di ricerche e

II. sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 249/70) contenute nella nota circa un'azione comunitaria globale in materia di ricerca e di sviluppo scientifico e tecnologico

(doc. 17/71).

Interviene il sig. Spinelli, *membro della Commissione delle Comunità europee*.

PRESIDENZA DELL'ON. BERSANI

Vicepresidente

Intervengono inoltre gli onn. Noè, a nome del gruppo democratico cristiano, Flämig, a nome del gruppo socialista, Leonardi, Oele, *relatore*, il sig. Spinelli, l'on. Oele, il sig. Spinelli, e l'on. Noè.

Il Parlamento approva la risoluzione seguente:

RISOLUZIONE

sulla riorganizzazione e sui futuri compiti del Centro comune di ricerche e sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio contenute nella nota circa un'azione comunitaria globale in materia di ricerca e di sviluppo scientifico e tecnologico

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione della Commissione della Comunità europee recante riorganizzazione del centro comune di ricerche (SEC (70) 4008 def.),
- consultato a titolo facoltativo dal Consiglio sulle proposte della Commissione contenute nella nota circa un'azione comunitaria globale in materia di ricerca e di sviluppo scientifico e tecnologico (doc. 249/70),
- vista la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e i problemi atomici (doc. 17/71),

A. Per quanto concerne un'azione comunitaria globale in materia di ricerca e di sviluppo scientifico e tecnologico nella Comunità

1. esprime il suo accordo con la proposta della Commissione di creare un Comitato europeo di ricerca e sviluppo (CERS) nonché con la definizione dei compiti di coordinamento e di iniziativa che dovrebbero essere affidati a tale Comitato;
2. constata tuttavia che la composizione di questo Comitato non è stata precisata e spera che la Commissione formulerà prossimamente proposte intese a far sì che il Comitato in parola venga dotato di personalità aventi requisiti pari alla missione che è chiamato a svolgere;
3. ritiene opportuno che venga data alle personalità di questo Comitato una legittimità democratica e sociale in modo che esse possano intrattenere rapporti diretti con il mondo della scienza e dell'industria, senza intervento dei governi nazionali;
4. sottolinea l'importanza di stretti contatti fra i membri della direzione del CERS e il Parlamento europeo, ai fini del controllo democratico della politica scientifica unitaria;
5. ritiene estremamente importante che il CERS contribuisca alla coesione delle azioni europee nei settori della ricerca e dello sviluppo, in quanto solo tale coesione può fornire il quadro necessario alla scelta dei programmi prioritari, sia nel quadro di azioni concertate, sia in quello del Centro comune di ricerche;
6. esprime il voto che il CERS possa favorire l'avvio delle azioni di cooperazione auspicate dal gruppo Aigrain, attualmente frenate dalle lungaggini inerenti alle discussioni intergovernative;

B. Per quanto concerne la riorganizzazione del Centro comune di ricerche

7. si rallegra dell'accordo intervenuto il 16 e 17 dicembre 1970 in seno al Consiglio sulla riorganizzazione del C.C.R.;
8. scorge nelle discussioni del Consiglio una misura importante per il miglioramento di stretti contatti tra il C.C.R., i centri nazionali e l'industria;
9. auspica che il Comitato consultivo generale contribuisca a facilitare l'azione del direttore generale nell'assolvimento dei compiti difficili che gli sono ormai affidati, ed esprime il voto che gli Stati membri designeranno quanto prima i loro rappresentanti in tale organismo, vegliando segnatamente, in tale sede, a che gli interessi puramente nazionali non prevalgano ancora una volta sull'interesse comunitario, nel campo della scienza;
10. insiste sulla necessità di procedere fin d'ora all'elaborazione di un programma pluriennale interinale — senza attendere che i nuovi organi proposti dalla Commissione entrino in funzione — e di dare a tal fine, nell'ambito di direttive generali, la necessaria libertà d'azione al direttore generale del Centro comune di ricerche;

C. Per quanto riguarda i futuri compiti del Centro comune di ricerche

11. esprime il suo accordo con le proposte contenute nella relazione finale del Comitato di esperti in ordine al futuro ruolo del Centro comune di ricerche riguardante le attività di ricerca fondamentale che dovranno essere affidate al C.C.R., segnatamente per quanto concerne la realizzazione del progetto SORA e l'inizio di un'azione «materiali»;
12. si rallegra dell'idea molto attuale contenuta nel documento, di attribuire al C.C.R. una funzione importante nello studio dei problemi dell'ambiente e ritiene che il C.C.R. possa svolgere una funzione di primo piano in tale settore;

13. è del parere che, nel settore dello sviluppo industriale, il C.C.R. debba contribuire all'incremento delle cognizioni tecniche — condizione necessaria per consentire all'Euratom di stipulare contratti di ricerca con l'industria — tenendo conto soprattutto delle minacce che gravano sull'approvvigionamento energetico della Comunità, nel settore dei reattori progrediti;
14. ritiene d'altra parte che il C.C.R. debba costituire una parte essenziale dell'infrastruttura indispensabile al coordinamento delle attività nucleari su scala europea, nonché una base indipendente al servizio degli organi comunitari, per le ricerche secondarie e aggiuntive;
15. chiede alla Commissione di fornire al Parlamento europeo un preventivo dell'entità delle somme necessarie, a medio termine, al rilancio del C.C.R.;
16. sottolinea che la Commissione e il Consiglio si troveranno in una situazione assolutamente insostituibile fino a quando non saranno state prese le decisioni relative al nuovo programma pluriennale;
17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

Direttiva concernente gli strumenti di misure e i metodi di controllo metrologico

L'on. Bermani illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione giuridica, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 105/70) concernente una direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misurazione ed ai metodi di controllo metrologico (doc. 18/71).

Interviene il sig. Spinelli, *membro della Commissione delle Comunità europee*.

Il Parlamento approva la risoluzione seguente:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 100 del trattato CEE (doc. 105/70),
- vista la relazione della commissione giuridica (doc. 18/71),

1. si compiace che nella presente proposta di direttiva la Commissione delle Comunità europee abbia tenuto conto di due richieste da esso formulate in precedenza per quanto riguarda l'istituzione di un controllo periodico e l'adattamento al progresso tecnico delle direttive in materia di strumenti di misura;

2. esprime la propria soddisfazione per il fatto che il Consiglio lo abbia consultato nuovamente su una proposta modificata della Commissione, accogliendo così il voto espresso a varie riprese dal Parlamento europeo e dalla sua commissione giuridica;

⁽¹⁾ GU n. C 115 dell'11. 9. 1970, pag. 11.

3. si rammarica, tuttavia, dell'accentuarsi del ritardo nell'adozione della direttiva generale e delle direttive speciali in materia di strumenti di misura rispetto al calendario previsto nel programma generale per l'eliminazione degli ostacoli di ordine tecnico agli scambi derivanti da disparità tra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri ⁽¹⁾;
4. si attende pertanto una sollecita adozione da parte del Consiglio della presente direttiva generale e delle direttive speciali che sono state già presentate dalla Commissione;
5. invita inoltre la Commissione a sottoporre quanto prima al Consiglio le restanti proposte di direttive contemplate nel citato programma generale;
6. è del parere che nella presente direttiva si debba stabilire espressamente l'obbligo di realizzare le condizioni per l'abrogazione delle disposizioni nazionali applicabili agli strumenti di misura che rispondono alle norme comunitarie;
7. ritiene altresì che nelle direttive speciali si debba fissare il termine entro il quale dovranno essere armonizzate le norme nazionali riguardanti gli obblighi dei fabbricanti e degli utilizzatori degli strumenti di misura, il campo d'applicazione delle normative nazionali, la portata dei controlli, il regime di controllo, la procedura di controllo da parte degli organi competenti, le tasse di controllo e la natura dei controlli;
8. invita la Commissione delle Comunità europee ad elaborare proposte miranti all'armonizzazione dei principi e degli obiettivi delle normative nazionali in materia di pesi e misure ai fini dell'unificazione dei regimi sul piano comunitario;
9. sottolinea la necessità, considerata l'importanza della metrologia nel mondo moderno, di affidare ad un'istanza a livello comunitario il compito di controllare l'applicazione delle norme comunitarie da parte degli organi nazionali allo scopo di assicurare l'uniformità dell'applicazione; e ritiene che tale compito possa essere svolto dal previsto comitato per l'adattamento al progresso tecnico delle direttive in materia di strumenti di misura;
10. invita la Commissione a far proprie, conformemente all'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE, le seguenti modifiche;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione della Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. C 76 del 17. 6. 1969, pag. 1.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE ⁽¹⁾

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico

Introduzione e considerando immutati

Articolo 1

1. Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare l'immissione sul mercato e l'impiego di uno strumento di misura, chiamato qui di seguito «strumento» il quale sia munito di contrassegni e marchi CEE previsti agli articoli 4, 6 e 10.

Articolo 1

1. i m m u t a t o

⁽¹⁾ Testo completo: vedasi GU n. C 115 dell'11. 9. 1970, pag. 11.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

2. Le direttive speciali precisano, per le categorie di strumenti che ne formano oggetto, in particolare le prescrizioni tecniche di costruzione e di funzionamento e, se del caso, le modalità per l'approvazione del modello e la verifica prima CEE.

Nel caso in cui le direttive speciali non fissino il controllo da applicare, sono pretese da parte di ciascuno Stato membro l'approvazione del modello e la verifica prima CEE solo se controlli corrispondenti sono previsti per la stessa categoria di strumenti, quando questi ultimi corrispondono alle prescrizioni tecniche di origine nazionale.

3. Le direttive speciali precisano, quando le condizioni lo permettono, la data alla quale ciascuno Stato membro annulla le disposizioni di origine nazionale applicabili agli strumenti simili a quelli che rispondano alle disposizioni comunitarie.

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

2. *i m m u t a t o*

3. Le direttive speciali precisano, quando le condizioni lo permettono, la data alla quale ciascuno Stato membro annulla le disposizioni di origine nazionale applicabili agli strumenti simili a quelli che rispondano alle disposizioni comunitarie.

Le stesse direttive speciali precisano, se del caso, il termine entro il quale dovranno essere armonizzate negli Stati membri le norme vigenti in materia allo scopo di riunire le condizioni che consentano di sostituire le disposizioni comunitarie alle disposizioni nazionali.

4. Esse fissano inoltre il termine entro il quale dovranno essere armonizzate le disposizioni nazionali riguardanti gli obblighi dei fabbricanti e degli utilizzatori degli strumenti di misura, il campo d'applicazione delle normative nazionali, la portata dei controlli, i regimi di controllo, la procedura di controllo da parte degli organi competenti, le tasse di controllo e la natura dei controlli.

Articoli da 2 a 15 immutati

Articolo 16

1. Viene istituito un Comitato incaricato di adattare al progresso tecnico le direttive intese ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli strumenti di misura, qui di seguito chiamato il «Comitato», composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il Comitato definisce il proprio regolamento interno.

Articolo 16

1. *i m m u t a t o*

2. Tale Comitato è altresì incaricato di controllare l'applicazione delle norme comunitarie da parte degli organi nazionali allo scopo di assicurare l'uniformità dell'applicazione.

3. Il Comitato definisce il proprio regolamento interno.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Articoli 17 e 18 immutati

Articolo 19

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 18 mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri avranno cura di trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni *essenziali* che essi intendono emanare nelle materie che sono oggetto della presente direttiva.

Articolo 19

1. immutato

2. Gli Stati membri avranno cura di trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni che essi intendono emanare nelle materie che sono oggetto della presente direttiva.

Articolo 20 immutato

Allegati I, II e III immutati

Attuale situazione della politica energetica nella Comunità

L'on. Noè illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione per l'energia, la ricerca e i problemi atomici, sull'attuale situazione della politica energetica nella Comunità (doc. 28/71).

Intervengono gli onn. Springorum, a nome del gruppo democratico cristiano, Dröscher, a nome del gruppo socialista, Hougardy, a nome del gruppo liberale e misto, Bousch, a nome del gruppo dell'UDE, Leonardi, Borm, Wolfram, e il sig. Haferkamp, *vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*.

In sede d'esame della proposta di risoluzione il Parlamento approva il preambolo e i paragrafi da 1 a 3.

Al paragrafo 4 l'on. Bousch presenta un emendamento n. 1.

Interviene l'on. Noè.

L'on. Bousch ritira l'emendamento n. 1.

Il Parlamento approva i paragrafi da 4 a 6.

L'on. Bousch ritira gli emendamenti n. 2, al paragrafo 7, lettera d), e n. 3, al paragrafo 7, lettera e); egli illustra l'emendamento n. 4 al paragrafo 7, lettera f).

Interviene l'on. Noè.

Il Parlamento approva l'emendamento n. 4 e il paragrafo 7 nel suo complesso.

Al paragrafo 8 l'on. Bousch svolge il suo emendamento n. 5.

Interviene l'on. Noè.

Sempre al paragrafo 8, l'on. Hougardy presenta l'emendamento n. 6 e l'emendamento n. 7.

Intervengono gli onn. Noè, Bousch, Hougardy, Noè e Dröscher.

L'emendamento n. 5 non è accolto.

L'emendamento n. 6 è approvato.

Il Parlamento approva il paragrafo 8.

L'emendamento n. 7 non è accolto.

Il Parlamento approva i paragrafi da 9 a 11.

Il Parlamento approva la risoluzione seguente:

RISOLUZIONE

sull'attuale situazione della politica energetica nella Comunità

Il Parlamento europeo,

— vista la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e i problemi atomici (doc. 28/71),

— ricordando la validità delle sue precedenti risoluzioni in materia di politica energetica,

1. constata ancora una volta che la Comunità non è finora riuscita ad attuare una politica energetica comune, e si chiede se esista la volontà politica di giungere ad una politica energetica comune;
2. ritiene che di fronte ai problemi che si pongono nell'approvvigionamento energetico comunitario i sei paesi membri debbano coordinare le loro politiche;
3. è pertanto più che mai convinto della necessità di realizzare al più presto una politica energetica comune come mezzo per conseguire gli obiettivi fissati dal trattato, in particolare tenuto conto del fatto che, negli ultimi tempi, è sostanzialmente cambiata la struttura dell'industria energetica;
4. è preoccupato per il ritardo con cui il Consiglio esamina le proposte della Commissione relative all'obbligo di comunicazione dei progetti di investimento nel settore energetico nonché delle importazioni che si intende effettuare nel settore degli idrocarburi, poiché, nella sfera di competenza della CEE, questi regolamenti dovrebbero costituire, insieme alle vigenti disposizioni del trattato CECA e del trattato CEEA, la base per l'attuazione di una politica energetica comune;
5. invita pertanto il Consiglio ad adottare quanto più presto possibile queste proposte di regolamento in conformità del parere che il Parlamento europeo ha già formulato il 15 giugno 1970 ⁽¹⁾;
6. ritiene tuttavia necessario, in considerazione della mutata situazione, adottare inoltre misure urgenti nel senso di una politica energetica comune, onde evitare che venga pregiudicato l'approvvigionamento energetico della Comunità;
7. a suo parere, tali misure sono:
 - a) aumento, conformemente alle direttive comunitarie, delle scorte di petrolio e di prodotti petroliferi in misura tale da poter far fronte a un fabbisogno minimo di tre mesi;
 - b) potenziamento della ricerca relativa all'impiego del carbone in centrali elettriche, grazie ad un adeguato contributo della Comunità, in base a processi che assicurino un minor consumo di energia; a tal fine, sarebbe anche opportuno far ricorso alla sezione non nucleare del Centro comune di ricerche rinnovato;
 - c) intensificazione delle prospezioni e regolare informazione della Commissione sulla prospezione e l'individuazione di nuovi giacimenti di fonti energetiche all'interno della Comunità e in altre regioni, nelle quali è possibile un approvvigionamento sicuro;
 - d) maggior sfruttamento delle fonti energetiche comunitarie, anche con l'aiuto finanziario della Comunità e degli Stati membri in connessione con l'evoluzione della situazione energetica;
 - e) generale incoraggiamento dell'approvvigionamento di energia primaria da fonti sicure e dei procedimenti di produzione di energia con un minor consumo di combustibili come per esempio l'impiego di centrali a recupero; anche per quest'ultimo settore si auspica l'intervento consultivo del Centro comune di ricerca;
 - f) maggiore sfruttamento dell'energia atomica, intensificazione delle ricerche comunitarie, sia per la prospezione di minerali che per la messa a punto delle filiere avanzate, nonché soluzione del problema della costruzione nella Comunità di uno stabilimento per l'arricchimento dell'uranio;

⁽¹⁾ GU n. C 80 del 1° 7. 1970, pagg. 5 e 6.

- g) incoraggiamento di quelle ricerche scientifiche e tecnologiche che abbiano come obiettivo lo studio di nuovi combustibili e di nuove fonti di energia. Questi studi potranno utilmente essere coordinati dal Centro comune di ricerca;
- h) più intensa consultazione del Parlamento ad ogni stadio dell'applicazione della politica energetica comune;
8. auspica che, ai fini di una migliore cooperazione e per facilitare gli scambi necessari, la Comunità intrattenga con i paesi fornitori rapporti di natura tecnica e di altra natura;
9. si attende che la Commissione presenti sollecitamente le proposte che debbono condurre ad una politica energetica comune;
10. invita la commissione per l'energia, la ricerca ed i problemi atomici, a seguire attentamente lo sviluppo della politica energetica e, se del caso, a riferirgli in proposito;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

Ordine del giorno della prossima seduta

Il Presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta che avrà luogo domani giovedì 22 aprile 1971 è così stabilito:

alle 9.30 e alle 17.00:

- Esposizione del sig. Cointat, *Presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee*, sulle decisioni del Consiglio sulle strutture e i prezzi agricoli e discussione su tale esposizione.
- Relazione dell'on. Cousté su tre regolamenti concernenti le importazioni di agrumi, di alcuni cereali e di oli d'oliva dalla Turchia (doc. 8/71).

La seduta termina alle 23.20.

H. R. NORD
Segretario generale

Walter BEHRENDT
Presidente

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 APRILE 1971

PRESIDENZA DELL'ON. WALTER BEHRENDT
Presidente

La seduta inizia alle 9.30.

Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Presentazione di un documento

Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Consiglio delle Comunità europee una richiesta di consultazione:

sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relative a

I. un regolamento di applicazione della decisione n. 71/66/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1971, relativa alla riforma del Fondo sociale europeo,

II. una decisione del Consiglio per l'applicazione ai dipartimenti francesi d'oltremare degli articoli da 123 a 127 del trattato CEE,

(doc. 32/71),

deferite alla commissione sociale e sanitaria per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per le finanze e i bilanci nonché per la parte II alla commissione per le relazioni con i paesi africani e il Madagascar.

La seduta, sospesa alle 9.35, riprende alle 9.50.

PRESIDENZA DELL'ON. WALTER BEHRENDT
Presidente

Limitazione del tempo di parola

Su proposta del Presidente, il Parlamento decide di limitare la durata degli interventi sull'esposizione del sig. Cointat nel modo seguente: 15 minuti per ciascun gruppo, indipendentemente dal numero degli oratori, e 5 minuti per tutti gli altri oratori.

Strutture e prezzi agricoli

Il sig. Cointat, *Presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee*, presenta un'esposizione sulle decisioni adottate dal Consiglio il 25 marzo 1971 sulle strutture e i prezzi agricoli.

Interviene il sig. Malfatti, *Presidente della Commissione delle Comunità europee*.

Intervengono gli onn. Scelba e Brouwer, a nome del gruppo democratico cristiano, Dröscher, a nome del gruppo socialista, Biaggi e Baas, a nome del gruppo liberale e misto, e Briot, a nome del gruppo dell'UDE.

Interviene il sig. Cointat.

Intervengono infine gli onn. Cipolla, Boscary-Monservin, *presidente della commissione per l'agricoltura*, Richarts, Vetrone, Spénale, Bersani, Bermani e Dröscher.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Modifica dell'ordine del giorno

Su proposta del Presidente, il Parlamento decide di modificare l'ordine del giorno delle sedute di questo pomeriggio e di domani venerdì 23 aprile 1971 nel modo seguente:

Questo pomeriggio:

alle 17.00:

- Relazione dell'on. Cousté sull'importazione di vari prodotti agricoli dalla Turchia,
- Relazione dell'on. Liogier su un regolamento relativo al settore degli ortofrutticoli.

Venerdì 23 aprile 1971

alle 9.00 (invece che alle 10.00):

- Votazione senza discussione della proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Lange sulla definizione comune della nozione di origine delle merci;
- Relazione dell'on. Califice sul transito comunitario.

La seduta, interrotta alle 12.35, riprende alle 17.00.

PRESIDENZA DELL'ON. LOUIS TERRENOIRE
Vicepresidente

Modifica dell'ordine del giorno

Su proposta dell'on. Liogier e con l'accordo dell'on. De Winter, il Parlamento decide di discutere la relazione dell'on. Liogier prima della relazione dell'on. Cousté.

**Regolamento concernente il settore degli ortofrutti-
coli**

formato oggetto d'intervento nel settore degli orto-
frutticoli (doc. 22/71).

L'on. Liogier illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 6/71) concernente un regolamento che modifica il regolamento n. 159/66/CEE per quanto concerne la destinazione dei prodotti che hanno

Interviene il sig. Malfatti, *Presidente della Commissione delle Comunità europee*.

Il Parlamento approva la risoluzione seguente:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una proposta di regolamento che modifica il regolamento n. 159/66/CEE per quanto concerne la destinazione dei prodotti che hanno formato oggetto d'intervento nel settore degli ortofrutti-
coli

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato CEE (doc. 6/71),
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura (doc. 22/71),

1. approva la proposta della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. C 34 del 14. 4. 1971, pag. 50.

**Regolamenti concernenti le importazioni di agrumi, di alcuni cereali e di oli d'oliva dalla
Turchia**

L'on. De Winter, in sostituzione dell'on. Cousté, *relatore*, illustra la relazione, elaborata a nome della commissione per l'associazione con la Turchia, sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti

- I. un regolamento relativo alle importazioni di agrumi originari della Turchia,
- II. un regolamento relativo alle importazioni di alcuni cereali dalla Turchia (doc. 245/70),
- III. un regolamento relativo alle importazioni di oli d'oliva dalla Turchia (doc. 4/71),
(doc. 8/71).

Intervengono l'on. Tolloy, a nome del gruppo socialista, e il sig. Malfatti, *Presidente della Commissione delle Comunità europee*.

Il Parlamento approva la risoluzione seguente:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti:

- I. un regolamento relativo alle importazioni di agrumi originari della Turchia,
- II. un regolamento relativo alle importazioni di alcuni cereali dalla Turchia,
- III. un regolamento relativo alle importazioni di oli d'oliva dalla Turchia

Il Parlamento europeo,

- viste le proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CEE (doc. 245/70 e doc. 4/71),
- vista la relazione della commissione per l'associazione con la Turchia e il parere della commissione per l'agricoltura (doc. 8/71),

1. approva le tre proposte di regolamento che fissano le modalità di applicazione dei regimi preferenziali previsti all'allegato 6 del protocollo addizionale dell'accordo di Ankara rispettivamente per le importazioni di agrumi originari della Turchia, per le importazioni di alcuni cereali dalla Turchia e per le importazioni di oli di oliva dalla Turchia;

2. rinnova l'auspicio che il protocollo addizionale, esperite le procedure di ratifica, possa entrare in vigore nel migliore dei termini;

3. chiede che la Comunità faccia beneficiare la Turchia delle preferenze commerciali contenute nel protocollo addizionale, attraverso un accordo provvisorio sullo scambio di merci tra la Comunità e la Turchia inteso a mettere in vigore, in via anticipata, la parte commerciale del protocollo stesso;

4. invita la Commissione della CEE a far proprie, conformemente all'articolo 149, comma 2, del trattato, le seguenti modifiche;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere questa risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. C 14 dell'11. 2. 1971, pagg. 21 e 23, nonché GU n. C 32 del 6. 4. 1971, pag. 4.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE ⁽¹⁾

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

I

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alle importazioni di agrumi originari della Turchia

Introduzione, considerando e articoli da 1 a 6 immutati

Articolo 7

Il regime previsto dal presente regolamento è applicabile a decorrere dall'entrata in vigore dell'anzidetto protocollo aggiuntivo.

Articolo 7

Il regime previsto dal presente regolamento è applicabile a decorrere dall'entrata in vigore dell'anzidetto protocollo aggiuntivo, **ovvero dell'accordo provviso-**

⁽¹⁾ Testo completo: vedasi GU n. C 14 dell'11. 2. 1971, pagg. 21 e 23.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

Il regolamento (CEE) n. 1543/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969 ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. .../70 del ... 1970 relativo alle importazioni di agrumi originari della Turchia, è abrogato alla stessa data.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 200 del 9. 8. 1969, pag. 5.

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

rio relativo agli scambi di merci volto a porre in essere in via anticipata la parte commerciale del protocollo stesso.

Il regolamento (CEE) n. 1543/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969 ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. .../70 del ... 1970 relativo alle importazioni di agrumi originari della Turchia, è abrogato alla stessa data.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 200 del 9. 8. 1969, pag. 5.

II

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alle importazioni di alcuni cereali
dalla Turchia

Introduzione, considerando e articoli da 1 a 4 immutati

Articolo 5

Il regime previsto dal presente regolamento è applicabile subito dopo l'entrata in vigore del protocollo addizionale dell'accordo che crea una associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Articolo 5

Il regime previsto dal presente regolamento è applicabile subito dopo l'entrata in vigore del protocollo addizionale dell'accordo che crea una associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, **o dell'accordo provvisorio relativo agli scambi di merci volto a porre in essere in via anticipata la parte commerciale del protocollo stesso.**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (1)

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

III

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alle importazioni di oli d'oliva
dalla Turchia

Introduzione, considerando e articoli da 1 a 4 immutati

Articolo 5

Il regime previsto dal presente regolamento *si applica a decorrere dall'entrata in vigore dell'allegato 6* del protocollo addizionale all'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e fino al 31 ottobre 1971.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Articolo 5

Il regime previsto dal presente regolamento è **applicabile subito dopo l'entrata in vigore** del protocollo addizionale dell'Accordo che crea una associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, **o dell'accordo provvisorio relativo agli scambi di merci volto a porre in essere in via anticipata la parte commerciale del protocollo stesso**, e fino al 31 ottobre 1971.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Ordine del giorno della prossima seduta

Il Presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta che avrà luogo domani venerdì 23 aprile 1971 è così stabilito:

alle 9.00:

- Relazione dell'on. Lange sulla definizione comune della nozione di origine delle merci,
- Relazione dell'on. Califice sul transito comunitario.

La seduta termina alle 17.20.

H. R. NORD
Segretario generale

Walter BEHRENDT
Presidente

(1) Testo completo: vedasi GU n. C 32 del 6. 4. 1971, pag. 4.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 23 APRILE 1971

PRESIDENZA DELL'ON. WALTER BEHRENDT

Presidente

La seduta inizia alle 9.00.

Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Verifica dei poteri

Su proposta dell'Ufficio di presidenza, che ha constatato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, la conformità alle disposizioni dei trattati della nomina degli onn. Pierre Beylot e René Couveinhes quali rappresentanti della Repubblica francese al Parlamento europeo, il Parlamento decide di convalidare tali mandati.

Composizione delle commissioni

Su richiesta del gruppo dell'UDE e del gruppo democratico cristiano, il Parlamento decide di nominare

- l'on. Beylot membro della commissione per le finanze e i bilanci e della commissione per l'associazione con la Turchia in sostituzione dell'on. Triboulet,
- l'on. Couveinhes membro della commissione economica, in sostituzione dell'on. Triboulet, e della commissione sociale e sanitaria.
- l'on. De Winter membro della commissione economica, in sostituzione dell'on. Colin.

Comunicazione del Presidente

Il Presidente comunica che il 22 aprile 1971 l'Ufficio di presidenza ampliato ha deferito alla commissione per l'associazione con la Grecia il parere della commissione giuridica sui problemi giuridici che sarebbe-

ro connessi alla sospensione o alla denuncia dell'Accordo che crea un'associazione tra la CEE e la Grecia. Questo parere era stato elaborato dall'on. Merchiers, a nome della commissione giuridica, a seguito di una proposta di risoluzione dell'on. Vals, a nome del gruppo socialista (doc. 229/69).

L'Ufficio di presidenza ampliato ha inoltre incaricato la commissione per l'associazione con la Grecia di elaborare un parere per la commissione politica sullo stesso problema.

Non appena la commissione politica avrà ricevuto il parere della commissione per l'associazione con la Grecia, essa elaborerà un parere per l'Ufficio di presidenza ampliato sulla problematica sollevata dalla proposta di risoluzione dell'on. Vals.

Regolamento concernente la definizione comune della nozione di origine delle merci

Prima di passare all'esame della relazione dell'on. Lange, il Presidente fa presente che il Parlamento aveva deciso di votare senza discussione la proposta di risoluzione contenuta in questa relazione. Ma poiché nel frattempo la Commissione delle Comunità europee ha comunicato che intende pronunciarsi su tale relazione, si seguirà la normale procedura d'esame con discussione.

L'on. Erwin Lange illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 240/70) concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (doc. 25/71).

Intervengono il sig. Malfatti, *Presidente della Commissione delle Comunità europee*, e l'on. Lange, *relatore*.

Il Parlamento approva la risoluzione seguente:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio in conformità degli articoli 113 e 235 del trattato CEE (doc. 240/70),
 - vista la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne (doc. 25/71),
1. approva la proposta della Commissione;
 2. invita la Commissione a far proprie, conformemente all'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE, le seguenti modificazioni;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio ed alla Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. C 14 dell'11. 2. 1971, pag. 24.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE ⁽¹⁾

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci

Introduzione e considerando immutati

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio è sostituito dal seguente articolo:

«*Articolo 2*

Le disposizioni del presente regolamento non arrecano pregiudizio alle norme particolari applicabili:

- agli scambi commerciali tra la Comunità o gli Stati membri ed i paesi ai quali la Comunità o *gli* Stati membri sono legati in virtù di accordi che prevedono una deroga alla clausola della nazione più favorita, in particolare quelli che comportano l'attuazione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio;

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio è sostituito dal seguente articolo:

«*Articolo 2*

Le disposizioni del presente regolamento non arrecano pregiudizio alle norme particolari applicabili:

- agli scambi commerciali tra la Comunità o gli Stati membri ed i paesi ai quali la Comunità o **simultaneamente l'insieme degli** Stati membri sono legati in virtù di accordi che prevedono una deroga alla clausola della nazione più favorita, in particolare quelli che comportano l'attuazione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio;

⁽¹⁾ Testo completo: vedasi GU n. C 14 dell'11. 2. 1971, pag. 24.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

- *agli scambi commerciali che vengono effettuati beneficiando delle preferenze che la Comunità decide di concedere in deroga alla clausola della nazione più favorita.»*

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

- **per gli scambi commerciali che vengono effettuati beneficiando delle preferenze che la Comunità decide di concedere unilateralmente, in deroga alla clausola della nazione più favorita, a favore di paesi in fase di sviluppo, senza tuttavia stipulare, separatamente o in comune, accordi in tal senso con i paesi beneficiari.»**

Articoli da 2 a 4 immutati

Regolamento concernente il transito comunitario

L'on. Alfred Califice illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione economica, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 135/70) concernente un regolamento che modifica gli articoli 35 e 48 del regolamento (CEE) n. 542/69 relativo al transito comunitario (doc. 265/70).

Il Parlamento approva la risoluzione seguente:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione concernente un regolamento che modifica gli articoli 35 e 48 del regolamento (CEE) n. 542/69 relativo al transito comunitario

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio, in conformità dell'articolo 235 del trattato che istituisce la CEE (doc. 135/70),
- vista la relazione della commissione economica e il parere della commissione per i trasporti (doc. 265/70),

1. approva la proposta presentata dalla Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. C 125 del 13. 10. 1970, pag. 5.

Calendario delle prossime sedute

Su proposta dell'Ufficio di presidenza ampliato, il Parlamento decide di tenere le sue prossime sedute dal 17 al 19 maggio 1971 a Lussemburgo.

Approvazione del processo verbale

Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento, il Parlamento approva il processo verbale della presente seduta.

Interruzione della sessione

Il Presidente dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

La seduta termina alle 9.15.

H. R. NORD
Segretario generale

Walter BEHRENDT
Presidente
